

221.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	5148	Missioni vaevoli nella seduta del 20 luglio 1993	5147
Disegni di legge di ratifica S. 738 (n. 2241); S. 690 (n. 2419); S. 691 (n. 2420); S. 735 (n. 2421); S. 822 (n. 2422); S. 902 (n. 2683) (Articoli)	5123	Mozioni, risoluzioni, Interpellanze ed Interrogazioni (Annunzio)	5149
Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	5147	Proposta di legge S. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281 (approvata dal Senato) n. 2870:	
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	5147	(Articoli da 1 a 4)	5133
Interrogazioni urgenti sulla morte del dottor Cagliari	5139	(Emendamenti)	5135
		Proposte di legge:	
		(Annunzio)	5147
		(Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento)	5147

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

S. 738. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SUL BREVETTO COMUNITARIO, DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO COMUNE E RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, CON QUATTRO PROTOCOLLI, ANNESSI, DICHIARAZIONI, ATTO FINALE, FATTO A LUSSEMBURGO IL 15 DICEMBRE 1989 (APPROVATO DAL SENATO) (2241)

S. 690. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO E ALL'AGGIORNAMENTO DEI LIBRETTI DI STATO CIVILE, CON ALLEGATI, FATTA A MADRID IL 5 SETTEMBRE 1990 (APPROVATO DAL SENATO) (2419)

S. 691. - RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA, FATTO A MELBOURNE IL 28 OTTOBRE 1988 (APPROVATO DAL SENATO) (2420)

S. 735. - RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO TRA IL REGNO DI SPAGNA E LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI DROGA IN MARE, FATTO A MADRID IL 23 MARZO 1990 (APPROVATO DAL SENATO) (2421)

S. 822. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEI PAESI BASSI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A L'AJA L'8 MAGGIO 1990 (APPROVATO DAL SENATO) (2422)

S. 902. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980, FIRMATA A FUNCHAL IL 18 MAGGIO 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (2683)

ARTICOLI
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2241, NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-
TICO A QUELLO APPROVATO DAL SE-
NATO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a rareficare l'Accordo sul brevetto comunitario, la Conversione sul brevetto europeo per il mercato comune, il relativo regolamento di esecuzione, quattro protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo sul brevetto comunitario per l'Accordo stesso e relativi allegati e dall'articolo 4 del Protocollo sull'entrata in vigore.

ARTICOLO 3.

1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente: « Norme di applicazione per i brevetti europei e per i brevetti comunitari ».

2. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. (Utilizzazione dell'invenzione prima del rilascio del brevetto comu-

nitario). — 1. I terzi che, nel periodo tra la data di pubblicazione della domanda di brevetto comunitario e la data di pubblicazione del rilascio dello stesso brevetto, abbiano utilizzato in Italia l'invenzione oggetto del brevetto, sono obbligati a corrispondere, a domanda del titolare del brevetto, un compenso ragionevole ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto comunitario, qualora l'interessato abbia previamente prodotto la traduzione italiana delle rivendicazioni all'Ufficio centrale brevetti, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino di cui all'articolo 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di esercitare i diritti di cui al comma 1, la traduzione italiana delle rivendicazioni può essere trasmessa dall'interessato direttamente all'utilizzatore dell'invenzione in Italia, inviandone però copia, entro quindici giorni successivi, anche all'Ufficio centrale brevetti, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino di cui all'articolo 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni.

3. I terzi che abbiano, in buona fede, utilizzato o compiuto preparativi seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione in Italia in modo da non costituire contraffazione secondo la traduzione italiana delle rivendicazioni contenute in una domanda di brevetto comunitario, siccome pubblicata ai sensi dell'articolo 29 della Convenzione sul brevetto comunitario, sono obbligati, qualora successivamente sia accertata l'erroneità della traduzione italiana delle predette rivendicazioni, a corrispondere al titolare del brevetto comunitario un ragionevole compenso per tale

utilizzazione, limitatamente al periodo successivo alla pubblicazione della rettificata della traduzione italiana o alla ricezione di tale traduzione rettificata ».

3. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. (*Trasferimenti di diritti*). — 1. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, ovvero comunitario, se siano stati iscritti nel registro italiano dei brevetti europei o, rispettivamente, nel registro dei brevetti comunitari ».

4. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è inserito il seguente:

« 14-bis. (*Norme applicabili ai brevetti comunitari ed alle relative domande*). — 1. Ai brevetti comunitari ed alle relative domande si applicano le disposizioni del presente decreto, salvo quelle di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 10 ».

ARTICOLO 4.

1. Presso i tribunali e le corti d'appello indicati nell'allegato al Protocollo sulle controversie sono istituite sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti il brevetto comunitario.

2. Le sezioni di cui al comma 1 sono competenti esclusivamente per le cause indicate nell'articolo 15 del Protocollo sulle controversie. La competenza territoriale è quella specificata nell'allegato al medesimo Protocollo.

3. Alle sezioni di cui al comma 1 devono essere destinati magistrati che possiedono un'esperienza nel diritto dei brevetti.

4. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti anche altri affari civili, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle cause relative al brevetto comunitario.

ARTICOLO 5.

1. Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'articolo 5 del Protocollo sui privilegi e immunità si applica la non imponibilità all'IVA nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

ARTICOLO 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 123 milioni per l'anno 1993 e in lire 70 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2419, NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, con allegati, fatta a Madrid il 5 settembre 1990.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in

vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 della Convenzione medesima.

ARTICOLO 3.

1. I libretti di stato civile previsti dalla Convenzione di cui all'articolo 1 hanno la stessa validità temporale riconosciuta ai certificati anagrafici dall'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

ARTICOLO 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2420, NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del Trattato stesso.

ARTICOLO 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2421, NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del Trattato stesso.

ARTICOLO 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLI
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2422, NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a L'Aja l'8 maggio 1990.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

ARTICOLO 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2683, NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, firmata a Funchal il 18 maggio 1992.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della convenzione stessa.

ARTICOLO 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281. — SENATORI PECCHIOLI ED ALTRI; DE MATTEO; COMPAGNA ED ALTRI; COMPAGNA ED ALTRI; FABBRI ED ALTRI; ACQUAVIVA ED ALTRI; GAVA ED ALTRI; SPERONI ED ALTRI; ROCCHI ED ALTRI — NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (APPROVATA DAL SENATO) (2870)

**ARTICOLI DA 1 A 4 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE****Articolo 1.***(Principi generali).*

1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 1. — 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

ART. 2. — 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

ART. 3. — 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno ».

2. I commi quinto e sesto dell'articolo 26 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono abrogati.

Articolo 2.*(Presentazione delle candidature).*

1. All'articolo 9 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le parole: « anche se relative alla stessa persona »; e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati »;

c) il terzo comma è soppresso;

d) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge »;

e) il quinto comma è abrogato;

f) al settimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da al-

meno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio »;

g) l'ottavo comma è abrogato;

h) al nono comma le parole: « in collegi di altre regioni » sono sostituite dalle seguenti: « in altri collegi ».

2. L'articolo 28 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.

Articolo 3.

(Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale).

1. All'articolo 17 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età ».

Articolo 4.

(Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale).

1. L'articolo 19 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappre-

sentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 17.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 17, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 17.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori ».

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI
ARTICOLI DA 1 A 4 DELLA PROPO-
STA DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso « Art. 1-1 », secondo periodo, dopo la parola: Costituzione inserire le seguenti: in considerazione anche dei cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

1. 1.

Tiscar.

Al comma 1, capoverso « Art. 1-2 », primo periodo, sostituire le parole: con arrotondamento per difetto con le seguenti: con arrotondamento all'unità superiore.

1. 5.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-
messere, Taradash.

Al comma 1, capoverso « Art. 1-2 », primo periodo, sostituire le parole: con arrotondamento per difetto con le seguenti: con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50.

1. 6. (nuova formulazione).

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-
messere, Taradash.

Al comma 1, dopo il capoverso « Art. 1-3 », aggiungere il seguente:

« 4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422 ».

1. 2.

Ebner, Widmann, Thaler
Ausserhofer.

Al comma 1, capoverso « Art. 2-1 », primo periodo, sopprimere le parole: favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra uomini e donne.

1. 7.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-
messere, Taradash.

Al comma 1, capoverso « Art. 2-1 », sostituire il terzo periodo con il seguente: Gli ulteriori seggi sono attribuiti in ragione proporzionale mediante riparto tra gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali regionali sommando le rispettive cifre elettorali nel collegio unico nazionale.

1. 3.

Lucio Magri, Brunetti, Fischetti,
Benedetti, Guerra.

Al comma 1, sostituire il capoverso « Art. 3-1 » con il seguente:

« ART. 3. — 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno. Nei collegi nei quali nessun candidato sia risultato eletto a norma dell'articolo 17, ha luogo un secondo turno, nella seconda domenica successiva ».

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. All'articolo 17 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità coi risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato o la candidata che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se nessun candidato o candidata consegue tale maggioranza, ha luogo un secondo turno al quale sono ammessi i candidati che ab-

biano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validamente espressi; è eletto il candidato o la candidata che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità, prevale il più anziano in età »;

all'articolo 4, comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: voti validi ottenuti inserire le seguenti: al primo turno.

1. 4. Bassanini, Recchia, Alfonsina Rinaldi, Vigneri.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« I candidati, dichiarando il collegamento con un gruppo di candidati, possono dichiarare la propria appartenenza ad una minoranza linguistica riconosciuta; la dichiarazione produce gli effetti di cui all'articolo 17 della presente legge se accompagnata da reciproca dichiarazione del delegato del gruppo di candidati ».

2. 1. Lucio Magri, Brunetti, Fischetti, Benedetti, Guerra.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) al quarto comma, le parole: e con quale sono sostituite dalle seguenti: e con quale o quali.

2. 2. Recchia, Bassanini, Vigneri, Alfonsina Rinaldi.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Tale dichiarazione deve essere sottoscritta, per ciascun collegio, da al-

meno 500 e da non più di 1.000 elettori, iscritti nelle sezioni elettorali del collegio stesso. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio ».

2. 3. Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« All'atto di presentazione della candidatura ciascun candidato deve versare la somma di lire 10 milioni di lire a titolo di cauzione. Dell'avvenuto versamento della cauzione viene rilasciata ricevuta. La cauzione viene rimborsata su richiesta, ai candidati che ottengono almeno il 7 per cento dei voti validamente espressi nel collegio. La cauzione non viene rimborsata ai candidati che si trovino al momento della votazione in condizioni di ineleggibilità ».

2. 4. Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« All'atto di presentazione della candidatura ciascun candidato deve versare la somma di lire 2 milioni di lire a titolo di cauzione. Dell'avvenuto versamento della cauzione viene rilasciata ricevuta. La cauzione viene rimborsata su richiesta, ai candidati che ottengono almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi nel collegio. La cauzione non viene rimborsata ai candidati che si trovino al momento della votazione in condizioni di ineleggibilità ».

2. 5. Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 9 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29 è inserito il seguente:

ART. 9-bis.

1. Insieme al certificato d'iscrizione nelle liste elettorali è consegnata a ciascun elettore una pubblicazione informativa sui candidati del relativo collegio uninominale per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati. Ciascun candidato cura la parte relativa alla presentazione della propria candidatura.

2. 6.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 25 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, le parole: « Per l'adempimento del dovere del voto », sono sostituite dalle seguenti: « Per l'esercizio del diritto del voto ».

2. 7.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Delle operazioni dell'ufficio elettorale nazionale).

1. L'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Per l'assegnazione attraverso il riparto proporzionale dei seggi spettanti a ciascuna regione, non assegnati nei collegi uninominali, si costituisce presso la corte di cassazione l'ufficio elettorale nazionale che provvederà, per

ciascun gruppo di candidati, al computo della cifra elettorale nazionale sommando i voti residui non computati nel collegio unico nazionale.

2. L'ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dai gruppi di candidati aventi il medesimo contrassegno;

b) tra i gruppi di cui alla lettera a), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali dei gruppi di cui alla lettera a), per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo ammesso al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di queste ultime si procede a sorteggio;

c) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati ai vari gruppi. A tale fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo per il numero dei seggi attribuiti al gruppo stesso con le modalità di cui alla lettera b), ottenendo così il quoziente elettorale di gruppo e trascurando l'eventuale parte frazionaria dello stesso. Attribuisce, poi, alle liste circoscrizionali tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di gruppo risulti

contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale del gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di gruppo. Si effettua poi l'attribuzione dei seggi tra i vari gruppi circoscrizionali, con le modalità sopra previste.

3. L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo.

4. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Senato della Repubblica il quale ne rila-

scia ricevuta, l'altro esemplare è depositato alla cancelleria della Corte di cassazione.

5. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al comma 3, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascun gruppo ha diritto, i candidati compresi nel gruppo, secondo l'ordine dei maggiori quozienti individuali ».

4. 1.

Lucio Magri, Brunetti, Fischetti,
Guerra, Benedetti.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: con il medesimo contrassegno con le seguenti: con i medesimi contrassegni.

4. 2.

Recchia, Bassanini, Alfonsina
Rinaldi, Vigneri.

*INTERROGAZIONI URGENTI
SULLA MORTE DEL DOTTOR CAGLIARI*

BOATO, GIULIARI e DE BENETTI. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 20 luglio è deceduto per suicidio nel carcere di San Vittore a Milano l'ex presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari;

Gabriele Cagliari era detenuto dal 9 marzo 1993 ed era inquisito nell'ambito di varie inchieste della cosiddetta « Tangentopoli » —:

se il Governo non ritenga necessario che le indagini giudiziarie contro i fenomeni di corruzione e simili siano condotte con il massimo rigore per quanto riguarda il perseguimento dei reati e la individuazione dei responsabili, ma al tempo stesso nel pieno rispetto delle garanzie che lo Stato di diritto prevede per qualunque cittadino imputato;

se il Governo sia informato circa la sussistenza dei requisiti previsti dal codice di procedura penale in ordine alla prolungata applicazione della carcerazione preventiva all'imputato Gabriele Cagliari, rispetto al quale magistrati diversi avevano assunto al riguardo determinazioni diverse;

se sia ipotizzabile che tale situazione di incertezza rispetto alla durata della carcerazione preventiva abbia contribuito all'esito mortale della detenzione di Gabriele Cagliari. (3-01242)

PANNELLA, TARADASCH, BONINO, CICCIOMESSERE, RAPAGNÀ e VITO. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per

sapere quali siano le considerazioni del ministro di grazia e giustizia a partire dal tragico episodio della morte di Gabriele Cagliari nel carcere di S. Vittore e quali siano le coerenti conseguenze nell'opera di governo, incluse eventuali iniziative legislative. (3-01243)

D'ALEMA, PELLICANI, MARRI, COLAIANNI e BARGONE. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le prime notizie relative alla morte di Gabriele Cagliari ed alle condizioni nelle quali è stato rinvenuto il cadavere sollevano inquietanti interrogativi sull'accaduto;

questa tragica vicenda si inserisce in un quadro generale di disagio oggettivo del sistema carcerario e di malessere diffuso dei detenuti —:

quali fossero le condizioni della detenzione cui l'ex presidente dell'ENI era sottoposto;

che cosa risulti al Governo sugli avvenimenti che hanno condotto alla sua morte;

quali iniziative il Governo intenda immediatamente assumere per il miglioramento delle condizioni di vita e della sicurezza nelle carceri italiane. (3-01244)

GERARDO BIANCO, VISCARDI, NICOLOSI, GARGANI e D'ONOFRIO. — *Al*

ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere:

in quali circostanze sia avvenuta la tragica morte dell'ingegner Gabriele Cagliari nel carcere di S. Vittore;

poiché essa pone una serie di inquietanti interrogativi, quali ulteriori indagini intenda svolgere per fare luce completa sulla dolorosa vicenda e quali iniziative intenda adottare per evitare il ripetersi di simili episodi adeguando la situazione carceraria e condizioni più vivibili e civili;

se non intenda valutarne, sulla base degli elementi in suo possesso l'opportunità di una revisione della legislazione penale al fine di rispettare il fondamentale principio democratico e costituzionale della sacralità della libertà personale così autorevolmente ribadita di recente dal Presidente della Repubblica. (3-01245)

BENEDETTI, MAGRI, CAPRILI, RUSSO SPENA. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

tutte le circostanze che hanno preceduto la drammatica morte in carcere dell'ingegner Cagliari;

quali iniziative siano state adottate per l'accertamento dei fatti e delle possibili responsabilità;

quali siano in ogni caso le valutazioni del ministro sul gravissimo episodio. (3-01246)

MELILLO, MARTUCCI, SGARBI, SCARFAGNA e BIONDI. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la morte di Gabriele Cagliari, detenuto da quasi cinque mesi, dimostra la pertinenza del richiamo del Presidente della Repubblica sull'uso e la durata della custodia cautelare —:

1) se non si ritenga indispensabile un intervento legislativo per ridefinire e

precisare l'ambito di applicazione della carcerazione preventiva;

2) se risponde a verità la notizia che la magistratura era a conoscenza delle precarie condizioni di salute del dottor Cagliari a seguito di documentata istanza presentata dai suoi difensori. (3-01247)

GUGLIELMO CASTAGNETTI, PAGGINI e SBARBATI CARLETTI. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere gli elementi in possesso del Governo sulle circostanze nel cui ambito si è verificata la tragica morte dell'ex Presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari, e la sua valutazione sulle medesime. (3-01248)

FERRI. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'episodio drammatico e doloroso della morte del dottor Cagliari non deve essere l'occasione di strumentalizzazione e di demagogiche affermazioni che finiscono per sollevare solo polveroni senza aiutare la ricerca della verità che deve rappresentare il vero obiettivo per uno stato di diritto —:

se siano state accertate le circostanze di fatto e possibilmente anche quelle personali e psicologiche in cui si è verificato l'evento. Solo, infatti, con una ricostruzione tempestiva ed obiettiva dei fatti si può procedere ad una seria riflessione istituzionale, sociale e politica. (3-01249)

LANDI, ABBRUZZESE e CAPRIA. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere: se non ritenga di dover aprire una indagine sulla morte del dottor Cagliari, avvenuta oggi nel carcere di San Vittore.

Tale indagine deve essere corroborata, ad avviso degli interroganti, da un'importante e significativo approfondimento dei fatti e dei presupposti che hanno preceduto questo evento luttuoso, affinché l'azione del Parlamento possa essere illuminata anche da questa vicenda al fine di

affrontare questioni così rilevanti come il permanere di questo sistema carcerario e il profilo e i contenuti di un istituto come quello della carcerazione preventiva. (3-01250)

LUIGI ROSSI, MARONI e DOSI. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali informazioni sia in grado di fornire sulle circostanze in cui è avvenuta la morte, nel carcere di S. Vittore, dell'ex Presidente dell'ENI: Gabriele Cagliari;

quali iniziative il Governo ritenga di assumere per evitare che l'episodio — in sé grave — possa essere strumentalizzato da chi vuole impedire che le indagini della magistratura proseguano nella direzione finora percorsa della moralizzazione della vita pubblica e da chi vuole allontanare *sine die* l'improcrastinabile, urgente ricorso al corpo elettorale per il rinnovo del Parlamento. (3-01251)

NOVELLI e ALFREDO GALASSO. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere: se non ritenga di informare con urgenza la Camera sulle circostanze in cui si è verificata la morte dell'ex Presidente dell'ENI ingegner Cagliari, avvenuta stamane nel carcere di S. Vittore. (3-01252)

VALENSISE, MACERATINI, ANEDDA e TRANTINO. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali iniziative siano state adottate per l'accertamento delle cause della morte dell'ex Presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari, nel carcere di San Vittore a Milano, accertamento che, ovviamente, comporta il massimo di chiarezza e di competenze specifiche nella esecuzione ed in tutti i connessi controlli. (3-01253)

MAIOLO, SGARBI e CAVERI. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, in relazione alla notizia della morte dell'ingegner Gabriele Cagliari, morte avvenuta nella casa circondariale di San Vittore in cui era detenuto dal 9 marzo scorso in custodia cautelare:

1) ogni elemento di fatto a conoscenza del Governo;

2) quali iniziative il Governo ha assunto o intende assumere per accertare come sia avvenuta la morte dell'ingegner Gabriele Cagliari;

3) se il ministro di grazia e giustizia intende assumere iniziative per verificare il rispetto delle norme del codice di procedura penale nell'adozione di provvedimenti cautelari, e in particolare di quelli restrittivi la libertà personale, da parte degli uffici giudiziari di Milano e, nel caso quali. (3-01254)

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoll
nella seduta del 20 luglio 1993.**

Artioli, Azzolina, Azzolini, Borghezio, Caccia, Cafarelli, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, De Paoli, Ferrarini, Ghezzi, Imposimato, Malvestio, Vincenzo Mancini, Matulli, Mazzuconi, Paissan, Pisicchio, Sacconi, Sapienza, Savino, Spini, Terzi, Widmann.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 19 luglio 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

ENNIO GRASSI ed altri: « Norme in materia di risanamento tecnico-ambientale degli elettrodotti ad alta tensione » (2932).

Sarà stampata e distribuita.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi » (2692).

Richiesta da parte di una Commissione, di esprimere il parere ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento.

La II Commissione permanente (Giustizia) ha richiesto che per i seguenti progetti di legge, attualmente assegnati alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede legislativa, con il parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XIII Commissione, il parere della II Commissione sia acquisito ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93 del regolamento limitatamente agli articoli da 1 a 4:

S. 264. — Senatori CUTRERA ed altri: « Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche » (*Approvato dal Senato*) (2238); CERUTTI ed altri: « Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche » (1485); ENRICO TESTA ed altri: « Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche » (1829). (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Tenuto conto della materia oggetto dei progetti di legge, il Presidente ha ritenuto di poter accogliere tale richiesta.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti dei deputati Carmelo CONTE e Paolo DEL MESE per concorso

— ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 317, nella originaria formulazione e come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, e 360 dello stesso codice (concussione) (doc. IV, n. 501);

nei confronti del deputato Giuseppe LA GANGA per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 112, numero 1), 319, commi primo e secondo, numero 1), del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata) (doc. IV, n. 502).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 15 luglio 1993, copia della sentenza n. 315 del 5 luglio 1993 (doc. VII, n. 360), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, nella parte in cui non prevede che si applichi il disposto dell'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (Revisione della disciplina in materia di reclutamento del personale della scuola) anche ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per titoli ed esami, qualora abbiano fatto valere il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 316 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 361), con la quale ha:

« A) dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al ministro della sanità, il potere di disciplinare, anche con riguardo alla provincia autonoma di Bolzano, i corsi biennali di "formazione specifica in medicina generale" »;

B) annullato il decreto del ministro della sanità del 29 settembre 1992 (Disposizioni sull'organizzazione ed attivazione dei corsi di formazione in medicina generale), nella parte in cui non fa salve le competenze della provincia autonoma di Bolzano;

C) dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 (commi da 1 a 4), 3, 4, 5 e 7 della legge della provincia autonoma di Bolzano approvata il 4 dicembre 1992 dal consiglio provinciale, in sede di riesame a seguito di rinvio governativo (Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli articoli 8, n. 29, e 9, n. 10, dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689; al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474; all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 »;

n. 317 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 362), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la que-

stione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, sollevata dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 318 del 5 luglio 1993 (doc. VII, n. 363), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270 (attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed inter-navigatore per il triennio 1986-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure) sollevata dal pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione »;

n. 319 del 5 luglio 1993 (doc. VII, n. 364), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 205 del codice penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione dal

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palmi con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, n. 364);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 360, 362 e 363);

alla I e alla XII Commissione (doc. VII, n. 361);

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

Annunzio di mozioni, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA11-221
Lire 1000